

## **CLASS, Comitato lombardo ambiente & sviluppo sostenibile ONLUS**

*Via Einaudi, 1 – 20093 Cologno Monzese – Tel: 02.27208182*

**Pec: [classonlus@legalmail.it](mailto:classonlus@legalmail.it) e mail: [info@classonlus.it](mailto:info@classonlus.it)**

**C.F. 97365930151 - P.IVA: 05435000962**

### **STATUTO**

#### **Denominazione - Scopo - Sede - Durata**

Art. 1) E' costituita una Associazione di Volontariato a sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e ai sensi dell'art. 5 com. e) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 denominata:  
**“CLASS, Comitato per L'Ambiente e Lo Sviluppo Sostenibile - Onlus”**

Art. 2) L'Associazione ha per scopo interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, del territorio e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la difesa dell'ambiente, della salute umana, dell'aria, la valorizzazione di politiche di sviluppo sostenibile e in particolare la valorizzazione della mobilità dolce, sostenibile ed elettrica. Scopo dell'Associazione è coordinare e promuovere iniziative comuni dei Soci, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di uno sviluppo compatibile con l'ambiente, nonché l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione per i propri scopi istituzionali predispone e realizza:

- progetti ed interventi per la salvaguardia dell'ambiente, del territorio, del verde.
- organizzazione di attività di promozione della mobilità ciclabile e sostenibile, volte a diffondere l'utilizzo della mobilità dolce.

L'Associazione può costituire, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, fondazioni, associazioni, cooperative e altri soggetti giuridici per il conseguimento dei propri scopi sociali; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti della risoluzione 83/E del 30 giugno del 2005 e della circolare 59/E del 31 ottobre 2007.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, che scaturiscono dalla propria missione, ad eccezione di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse, nei limiti stabiliti dall'art. 10 comma 5 del decreto legislativo n. 470/97 quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- progetti e programmi per la promozione di politiche a supporto della mobilità dolce e sostenibile per favorire la diffusione di una cultura ecologica con l'uso delle biciclette e dei mezzi elettrici;
- attività culturali ed informative che promuovano la coscienza ambientale sia dei cittadini-consumatori, indirizzandoli su scelte etiche ed ecologiche, sia dei produttori, sostenendo le produzioni che non comportino un prezzo di sofferenza per l'ambiente e per gli esseri viventi;
- campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dei rappresentanti istituzionali e delle pubbliche amministrazioni (anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici e materiale informativo) al fine di ottenere atti normativi e concreti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio botanico, dell'ambiente e del territorio;
- Acquisizione, produzione, diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico e promozionale delle proprie attività, organizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione e di

presentazione di servizi, cose e manufatti finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per tali fini l'Associazione può fare ricorso a stampati, messaggi radiotelevisivi ed a qualsiasi altro mezzo divulgativo ivi comprese pubblicazioni e materiali, prodotte in collaborazione di altri soggetti, siano essi individui, associazioni od enti che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell'Associazione;

- organizzazione anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, eventi di promozione della propria attività istituzionale e formazione specifica interna per i propri soci. L'associazione può istituire borse di studio per studenti e allievi come previsto dalla Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 186/E del 17 Luglio 2009.

- organizzazione e promozione, in proprio o conto terzi, gite, escursioni, campi scuola, visite guidate, campeggi, per estendere ed approfondire la conoscenza di aree di interesse naturalistico, ambientale e in particolare per approfondire la conoscenza della mobilità sostenibile.

Art. 3) E' escluso dalle finalità dell'Associazione qualsiasi scopo di lucro sia diretto che indiretto.

L'Associazione esclude categoricamente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'Associazione prevede l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

L'Associazione prevede, altresì l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4) L'Associazione ha sede in Cologno Monzese e può aprire delegazioni su tutto il territorio nazionale, con il medesimo obbligo di utilizzo previsto per l'Associazione, sede nazionale, della denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6) Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi dell'azione dei soci e di altri sostenitori, (persone, enti pubblici e privati, fondazioni), che in modo volontario e senza divenire soci, offriranno contributi, finanziamenti e/o collaborazione.

Categorie di soci

Art. 7) Sono Soci ordinari i soci Fondatori e i rappresentanti delle associazioni che aderiranno a Class. *Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri.* Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione in rappresentanza delle rispettive Associazioni; sono soci ordinari i presidenti o loro delegati in rappresentanza delle rispettive Associazioni che verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi soci; in caso di mancato accoglimento, il Consiglio motiva la decisione.

I Soci devono garantire la propria partecipazione alla vita associativa dell'Associazione. L'Associazione opera affinché sia garantita tale partecipazione, possibilmente attiva, escludendo la temporaneità della partecipazione associativa dei Soci stessi.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annua non inferiore all'importo determinato dal Consiglio per ciascuna categoria ed hanno diritto a partecipare all'attività dell'Associazione e di riceverne le eventuali pubblicazioni.

I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità, o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole alla Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

É escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

La quota di iscrizione e le modalità di partecipazione alla vita associativa dei soci sono determinate dall'Assemblea.

## Patrimonio

### Mezzi economici

Art. 8) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla eventuale dotazione iniziale di fondi o di titoli pubblici;
- b) da liberalità e contributi destinati a patrimonio con delibera del Consiglio.

Art. 9) L'Associazione trae i mezzi per conseguire il proprio scopo:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai contributi dei sostenitori e dagli atti di liberalità non destinati al patrimonio;
- c) da ogni liberalità, lascito, donazione e contributo sia privato che pubblico non destinato a patrimonio;
- d) dal reddito del proprio patrimonio.

## Organi

Art. 10) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere (eventuale);
- e) il Segretario;
- f) i Revisori dei Conti (eventuale);

Tutte le cariche sono gratuite.

Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.

## Assemblea

Art. 11) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, qualora lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta domanda da almeno un decimo dei soci in regola con le quote sociali.

Art. 12) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera (o, in accordo con i Soci, posta elettronica- e-mail, esposte in bacheca) spedita a ciascuno dei soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, oppure tramite avviso pubblicato sui periodici eventualmente editati dalla Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 13) Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto di Bilancio;
- e) la nomina del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori ed eventualmente del Tesoriere;
- e) le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;
- f) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con l'eventuale nomina di un liquidatore.

Art. 14) Ogni Socio ordinario, quale che ne sia la categoria (Soci fondatori e i rappresentanti delle associazioni) purchè in regola con le quote sociali, ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei Soci in regola con le quote sociali, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. All'assemblea possono partecipare anche i soci aderenti, senza diritto di voto.

Art. 15) Per le modifiche al presente statuto dell'Associazione è richiesto la presenza di almeno tre quarti dei soci in regola con le quote sociali e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Consiglio Direttivo

Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a undici - nel numero determinato di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio nomina il Presidente e, se ritenuto opportuno, ed ove non vi abbia provveduto l'Assemblea,

Il Tesoriere, nonché un Segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.

Il Consiglio può nominare inoltre i membri del Comitato dei Garanti ed un Presidente onorario (quest'ultimo dovrà essere una persona nota per la sua attività collegata agli obiettivi statuari)

Art. 17) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la determinazione dell'ammontare delle quote associative, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

### Presidente

Art. 18) Il Presidente può essere nominato anche tra persone esterne al Consiglio direttivo. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negoziati. Il Presidente detiene ad interim la funzione di Segretario, fino a quando il Consiglio Direttivo non nomina specifica persona.

Il Presidente gode dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il perseguimento degli scopi istituzionali, salvo i limiti stabiliti nell'atto di nomina da parte dell'Assemblea.

### Tesoriere

Art. 19) Il Tesoriere, se nominato, riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, e predispone per il Consiglio la bozza del rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

### Segretario

Art. 20) Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria della Associazione. Esercita le funzioni del Tesoriere, qualora non sia stato nominato e le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

### Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)

Art. 21) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti anche tra i non soci dall'Assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile della associazione e ne riferisce all'Assemblea. I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Compito del Comitato è contribuire alla determinazione degli indirizzi strategici dell'Associazione, offrendo concreti apporti alla divulgazione degli obiettivi e del lavoro svolto dall'Associazione stessa.

Il Comitato è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni volta che se ne presenti la necessità, mediante lettera inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, il quale può a suo giudizio convocare riunioni dei membri del Comitato con lo scopo di dibattere i temi istituzionali e fornire al Consiglio Direttivo proposte operative, nonché concordare tempi e modalità di divulgazione presso il pubblico.

### Scioglimento

Art. 22) In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a cura del Consiglio uscente o del liquidatore per gli scopi dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci., e per il quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati L'Associazione, in caso di suo scioglimento, devolve il patrimonio dell'organizzazione, per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.,

Statuto redatto e approvato in assemblea il 1 Ottobre 2004 e approvato dall'agenzia dell'entrate

Statuto modificato nelle data del 10 aprile 2013/ e in data 06/11/2017

Statuto modificato nella data del 06/07/2018 previo verbale di Assemblea